



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 giugno 2018

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE BENEVENTO, 10 SETTEMBRE / 7 DICEMBRE 2018

SCADENZA DOMANDE: LUNEDÌ 27 AGOSTO 2018

Allegate al presente Comunicato Ufficiale, si pubblicano le norme e le modalità per il "CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE".

Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, pervenire al C.R. Campania entro le ore 18.00 di lunedì 27 agosto 2018, compilate sul modello pubblicato in allegato al bando e corredate da tutta la documentazione prescritta dall'allegato Bando.

In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con congruo anticipo, saranno nulle, nell'ipotesi di materiale recapito postale al C.R. Campania in data successiva a lunedì 27 agosto 2018.

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 778,00 (Euro settecentosettantotto – comprensiva della quota di iscrizione all'Albo dei Tecnici, non compresa nella stagione precedente).

Il Corso, riservato ai residenti nelle province di Benevento, Avellino e Salerno, si terrà a Benevento (o provincia) ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: dal 10 al 15 settembre; dal 24 al 29 settembre; dall'8 al 13 ottobre; dal 22 al 27 ottobre; dal 5 al 10 novembre; dal 19 al 24 novembre 2018. Gli esami si terranno nei giorni 5, 6 e 7 dicembre 2018.

Gli orari orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 17.30 (o 18.00) alle ore 22.00 (o 22.30); il sabato dalle ore 8.30 (o 9.00) alle ore 12.30 (o 13.00).

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" mediante i siti internet di seguito indicati: www.figc-campania.it – www.settoretecnico.figc.it.

* * * * *

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2018/2019

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per i **Dirigenti di Società abilitati, di inoltrare**, alla Lega ed al C.R. Campania, **e firmare le pratiche relative alla propria Società**, in modo dematerializzato, **attraverso l'uso della Firma Elettronica**.

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La Firma Elettronica adottata è di tipo avanzato: **consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una "Guida di sintesi" per le procedure di dematerializzazione.

* * * * *

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE
TRASFERIMENTI DI SEDE
FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ
SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE
disciplinata dall'art. 2500 Sesties del Codice Civile (atto notarile)
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI.
Delibera di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt.
2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile)
ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autocopiante (disponibile da martedì 5 giugno 2018** presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 26 giugno 2018**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale.

Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania (presso gli Uffici di via Strettola Sant'Anna alle Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16) con decorrenza da giovedì 7 giugno 2018.

Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza.

Trascorso il termine di martedì 26 giugno 2018, le domande di cui sopra che perverranno a questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate.

* * * * *

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si comunica alle società che **dalla prossima stagione sportiva sarà obbligatorio allegare l'indirizzo di posta elettronica certificata alla documentazione per l'iscrizione ai Campionati 2018/2019.**

* * * * *

DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2018/2019, **NON saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.**

Stralcio del comma 1. dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D.: **"Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di gioco, appositamente omologato ..."**.

PREMIAZIONE DELLE SOCIETÀ VINCITRICI DEI CAMPIONATI 2017/2018: PROVINCE DI CASERTA E DI NAPOLI

A conferma dell'efficace e continuo rapporto instaurato con le società che svolgono attività nell'ambito del C.R. Campania, il Presidente del C.R. Campania, dott. Salvatore Gagliano, ha ritenuto di programmare, in questo mese di giugno, una serie di incontri per effettuare le **premiazioni delle società vincitrici i Campionati e le graduatorie di Coppa Disciplina, in ordine alla stagione sportiva 2017/2018.**

Nell'ambito delle medesime riunioni, saranno altresì, premiati, i Corsisti che hanno **partecipato ai Corsi per Dirigenti Sportivi della stagione sportiva 2017/2018.**

Le prossime riunioni sono programmate, **con la collaborazione delle Delegazioni Provinciali F.I.G.C. di Caserta e di Napoli**, come di seguito indicato:

- **CASERTA – lunedì 25 giugno 2018 – ore 18.30: Scuola Nazionale dell'Amministrazione, sita in corso Trieste: società di Caserta e provincia.**
- **NAPOLI – giovedì 28 giugno 2018 – ore 17.00: Salone del Comitato Regionale CONI Campania di Napoli, sito in via Alessandro Longo, n. 46/E: società di Napoli e provincia.**

Alle riunioni saranno presenti il **dott. Salvatore Gagliano**, Presidente del C.R. Campania – L.N.D., unitamente ai Consiglieri Regionali, ai Delegati Assembleari, ai Delegati Provinciali ed ai Componenti delle Delegazioni Provinciali F.I.G.C. della Campania.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- **n. 73 del 15 giugno 2018 – attribuzione del titolo sportivo della società di calcio femminile S.S.D. Res Roma a r.l., alla società A.S. Roma S.p.A.;**
- **n. 232AA del 20 giugno 2018 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- **n. 233AA del 20 giugno 2018 – delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della F.I.G.C.:

- **Comunicato Ufficiale n. 341 del 18 giugno 2018 – CC.UU. nn. 11, 12 e 13 BS relativi allo svolgimento della tappa contestuale del Campionato di Serie A – gironi A e B, svoltasi a San Benedetto del Tronto dal 15 al 17 giugno 2018;**
- **Circolare n. 73 del 18 giugno 2018 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sig. Tiziano Andrei;**
- **Circolare n. 74 del 18 giugno 2018 – disciplina del contributo denominato “Sport Bonus”;**
- **Circolare n. 75 del 20 giugno 2018 – applicazione della Legge 12 del 20 gennaio 2016 – lus Soli Sportivo;**
- **Nota della L.N.D. del 21 giugno 2018 – applicazione della Legge di Bilancio del 27.12.2017.**

* * * * *

RISULTATI GARE DEL 16 GIUGNO 2018

LEGENDA: **B** = sospesa al primo tempo; **F** = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; **D** = delibera degli Organi disciplinari; **G** = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; **H** = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; **I** = sospesa al secondo tempo; **M** = non disputata per impraticabilità del campo; **U** = sospesa per infortunio del direttore di gara; **A** = non disputata per mancanza arbitro; **R** = rapporto non pervenuto; **Y** = risultati rapporti non pervenuti; **99-99** = gara persa ad entrambe

ATTIVITA AMATORI

FINALE COPPA AMATORI JUNIOR

MEDINAT 30.	- EUROGOMME BARE.	0 - 1
-------------	-------------------	-------

COPPA AMATORI

FINALE COPPA AMATORI OVER

BIORES	- TECHMADE ASD FOOTBALL	6 - 0
ESPERIA 1976 OVER	- NEVOLA INVESTIGAZIONI	1 - 0

GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 18 – 19 – 20 – 21/6/2018.

ATTIVITA AMATORI

GARE DEL 16/ 6/2018

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONTANARO BIAGIO (EUROGOMME BARE.) SALERNO ANTONIO (MEDINAT 30.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CONTE AMEDEO (MEDINAT 30.)

AMMONIZIONE (III INFR)

AMATO FRANCESCO (EUROGOMME BARE.) DE GENNARO LUIGI (EUROGOMME BARE.)

AMMONIZIONE (I INFR)

LICCIARDI EDUARDO (MEDINAT 30.)

COPPA AMATORI

GARE DEL 16/ 6/2018

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANSONE GENNARO (ESPERIA 1976 OVER)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

CANTARELLI GIOVANNI (BIORES)

AMMONIZIONE (I INFR)

ASSANTE MASSIMO (BIORES)	PUGLIESE SERGIO (BIORES)
ASCIONE SANDRO (ESPERIA 1976 OVER)	AVERTO ANTONIO (ESPERIA 1976 OVER)
PISA PAOLO (ESPERIA 1976 OVER)	DALTERIO FRANCESCO (NEVOLA INVESTIGAZIONI)
DE ROSA MICHELE (NEVOLA INVESTIGAZIONI)	RULLO GIUSEPPE (NEVOLA INVESTIGAZIONI)
MISCIA ENRICO (TECHMADE ASD FOOTBALL)	MOTTOLA GIOVANNI (TECHMADE ASD FOOTBALL)
RAPOLLA ANTONIO (TECHMADE ASD FOOTBALL)	

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 11 GIUGNO 2018

FASC. 207

Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; G.M: Benincasa; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.10853/866pfi17-18/CS/ac del 27.04.2018 (Campionato Juniores Calcio a Cinque)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Rosati Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real San Giuseppe, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Sig. Nappo Giovanni Giuseppe, sottoscrivendo anche la distinta della (gara del 16.01.2017), Domenico De Vivo, sottoscrivendo anche la distinta della (gara del 30.01.2017), Pagano Biagio (gara del 5.02.2017 e 16.01.2017), Cuevas Espinola Omar Gabriel (gara del 5.02.2017, 16.01.2017 e 30.01.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; la società Asd Real San Giuseppe, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Real San Giuseppe, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai calciatori Nappo Giovanni Giuseppe e Domenico De Vivo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Rosati Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real San Giuseppe, ed il suo Presidente Sig. Rosati Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Nappo Giovanni Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore De Vivo Domenico quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Pagano Biagio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Cuevas Espinola Omar Gabriel cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente Rosati Antonio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Real San Giuseppe la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Real San Giuseppe alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Nappo Giovanni Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; al calciatore De Vivo Domenico quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Pagano Biagio quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Cuevas Espinola Omar Gabriel cinque (5) giornate di squalifica; al Presidente Rosati Antonio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società Asd Real San Giuseppe la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

RIUNIONE DEL 18 GIUGNO 2018

FASC. 216

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. S. Selvaggi; avv. R. Arcella; avv. M. Sepe.
Proc.11228/574pfi17-18/CS/ps del 7.05.2018.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Quirino Bongiovanni, Presidente della Società Pol. S. Martino Valle Caudina, per la violazione art. 1bis, comma 1 del C.G.S. anche in relazione all'art.7 comma 1 dello Statuto Federale. Agli artt. 39 e 43, comma 1 e 6 delle NOIF, per avere consentito al calciatore Luca Pini, sottoposto a provvedimento di squalifica per anni 5 (cinque) a decorrere dal 12.04.2017 dal Tribunale Federale Nazionale, di allenarsi dall'estate del 2017 con la società Pol. S. Martino Valle Caudina senza sottoporlo a tesseramento, nonché di rilasciare interviste agli organi di stampa in cui si dichiarava e/o lasciava intendere al giornalista di ricoprire l'incarico, quanto meno officioso di allenatore della società, né smentendo né successivamente la pubblicazione degli articoli.

Sig, Luca Pini, calciatore sottoposto a squalifica per anni 5 (cinque) decorrente dal 12.04.2017, per rispondere della violazione degli artt.1bis, commi 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per essersi allenato dall'estate del 2017 con la società ASD San Martino Valle Caudina e aver rilasciato interviste agli organi di stampa in cui si dichiarava ricoprire, quanto meno officioso, allenatore della società. la società Pol. S. Martino Valle Caudina per le violazioni addebitate al proprio presidente sig. Quirino Giovanni. Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive La Pol. S. Martino Valle Caudina, ed il Presidente sig. Quirino Bongiovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il calciatore Luca Pini tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Quirino Bongiovanni la sanzione di anni mesi tre (3) di inibizione; per la società Pol. S. Martino Valle Caudina € 300,00 di ammenda.
P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Luca Pini tre (3) giornate di squalifica; al Presidente Quirino Bongiovanni la sanzione di anni mesi tre (3) di inibizione; alla società Pol. S. Martino Valle Caudina € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 217

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, avv. Marco Sepe.

Proc.11405/607pfi17-18/CS/gb del 9.05.2018 (Campionato Juniores Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Enrico Roberto Martino, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Santa Maria La Fossa, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Giuseppe D'agostino calciatore (gara del 26.02.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Antonio D'angelo, dirigente accompagnatore della società Asd Santa Maria La Fossa, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Santa Maria La Fossa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Santa Maria La Fossa, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Antonio D'angelo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Enrico Roberto Martino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Santa Maria La Fossa, ed il suo Presidente Sig. Enrico Roberto Martino, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna nella quale è comparso, per delega scritta e versata in atti del nuovo presidente dell'ASD, sig. Signore Gaetano, Sig. Liccardo Amedeo, il quale evidenziava che il predetto nuovo presidente era subentrato nella gestione della società solo in 10.12.2017, che nessuno dei dirigenti uscenti si annoverava nella nuova compagine dirigenziale e che nulla sapeva dei fatti in contestazione. I rappresentanti della Procura Federale, Avv. Biagio Romano ed Avv. Deosdedio Litterio insistevano per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuseppe D'Agostino tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Antonio D'Angelo mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Enrico Roberto Martino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Santa Maria La Fossa la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Santa Maria La Fossa alla data della gara. Ne consegue la necessità di far luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal CGS, che debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave documento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Avuto riguardo alla evidenziata gravità del fatto, le sanzioni vanno definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Giuseppe D'Agostino tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Antonio D'Angelo mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Enrico Roberto Martino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società ASD Santa Maria La Fossa la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 183

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, avv. Marco Sepe.

Proc.9239/293pfi17-18/CS/ac del 27.03.2018 (Campionato Regionale Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sigg. Vilboa Castrese (gare del 28.11.2016 e 17.10.2016) e Burgan Lorenzo (gara 23.10.2016), all'epoca dei fatti calciatori della società Asd Virtus Liburia; per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Virtus Liburia, malgrado non fossero tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie ed all'udienza del 18/6/2018 nessuno dei deferiti è comparso nonostante la regolarità delle comunicazioni. Il Tribunale dà atto che il sig. Pezone Angelo (presidente ASD Virtus Liburia), il sig. Cangiano Nicola (dirigente accompagnatore) e la società ASD

Virtus Liburia si sono avvalsi di quanto previsto dall'art.32 sexies C.G.S. definendo così separatamente la propria posizione disciplinare, come risulta dall'atto di deferimento (pag. 5).

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vilboa Castrese quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Burgan Lorenzo tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché all'istruttoria svolta risulta che il calciatori in epigrafe non era tesserati per la soc. ASD Virtus Liburia alla data della gara. Vanno applicate a carico degli stessi le sanzioni come da CGS, che debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato, dovendosi considerare sia il profilo del nocumento recato a danno della regolarità del campionato, sia quello relativo al pericolo per la salute dei calciatori stessi, partecipanti alle gare in contestazione in assenza delle prescritte certificazioni mediche di idoneità. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Vilboa Castrese quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Burgan Lorenzo tre (3) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 209

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; avv. I. Simeone; avv. N. Di Ronza.

Proc.11173/573pfi17-18/CS/ps del 3.05.2018 (Campionato Calcio a Cinque serie D)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Antonio De Pippo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Pol. Pignataro Maggiore, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 delle NOIF; Sig. Benito Guerrazzi Martino calciatore (gara del 5.11.2016, 18.02.2017 e 4.03.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 delle NOIF; Sigg. Pasquale Della Valle e Angelo Senese, dirigenti accompagnatori della società A.s.d. Pol. Pignataro Maggiore, per la violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; il sig. Cioppa Gianluca sia per se stesso che per la società A.s.d. Pol. Pignataro Maggiore si sono avvalsi dell'art.32 sexies del C.G.S.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Pol. Pignataro Maggiore, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg. Pasquale Della Valle e Angelo Senese con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Antonio De Pippo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Pol. Pignataro Maggiore, ed il suo Presidente Sig. Antonio De Pippo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Benito Guerrazzi Martino cinque (5) giornate di squalifica; per Sigg. Pasquale Della Valle e Angelo Senese, dirigenti accompagnatori la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione ciascuno; per il Presidente Antonio De Pippo la sanzione di mesi sette (7) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Pol. Pignataro Maggiore alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni

debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: al calciatore Benito Guerrazzi Martino cinque (5) giornate di squalifica; ai Sigg. Pasquale Della Valle e Angelo Senese, dirigenti accompagnatori la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione ciascuno; al Presidente Antonio De Pippo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 212

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. S. Selvaggi; avv. R. Arcella; avv. M. Sepe. Proc.11219/950pfi17-18/CS/ac del 7.05.2018 (Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Claudio Procida, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Evolution Soccer, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 e 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatista Assunta Citro (gara del 15.01.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; la società Asd Evolution Soccer, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che la calciatista in epigrafe era stata impiegata nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Evolution Soccer, malgrado non fosse tesserata. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal Presidente con funzione di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Claudio Procida con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata in essa era regolarmente tesserata ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Claudio Procida l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione della giovane calciatrice ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Evolution Soccer, ed il suo Presidente Sig. Claudio Procida, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la calciatista Assunta Citro tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente e dirigente accompagnatore Claudio Procida la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Evolution Soccer la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che la calciatrice in epigrafe non era tesserata per la soc. Asd Evolution Soccer alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che la predetta calciatrice è stata impegnata in gara, senza essere stata tesserata, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che la stessa non è stata sottoposta a regolare visita medica e che dunque, non era

coperta da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: alla calciatista Assunta Citro tre (3) giornate di squalifica; al Presidente e dirigente accompagnatore Claudio Procida la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società Asd Evolution Soccer il non luogo a procedere in quanto risulta inattiva in data 14/11/2017. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 215

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; avv. N. Di Ronza.

Proc.11393/875pfi17-18/CS/gb dell'8.05.2018 (Campionato Juniores Calcio a Cinque)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Perreca Gennaro, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Xman Futsal Gragnano e del sig. Coticelli Antonio Vice Presidente, per le violazioni di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Malafronte Francesco Pio calciatore (gare del 28.11.2016, 20.11.2016 e 13.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Afeltra Fabrizio, dirigente accompagnatore della società Asd Xman Futsal Gragnano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Xman Futsal Gragnano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Xman Futsal Gragnano, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Afeltra Fabrizio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Sig. Perreca Gennaro, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Xman Futsal Gragnano e del sig. Coticelli Antonio Vice Presidente l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Xman Futsal Gragnano, ed il suo Presidente Sig. Perreca Gennaro, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Malafronte Francesco Pio cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Afeltra Fabrizio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Vice Presidente Coticelli Antonio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Perreca Gennaro la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Xman Futsal Gragnano la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Xman Futsal Gragnano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale

prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Malafronte Francesco Pio quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Afeltra Fabrizio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Vice Presidente Coticelli Antonio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente Perreca Gennaro la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Xman Futsal Gragnano il non luogo a procedere essendo la stessa inattiva.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 218

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; avv. I. Simeone; avv. N. Di Ronza.

Proc.11470/610pfi17-18/CS/gb del 9.05.2018 (Campionato Provinciale di Terza Cat. Avellino)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Raffaele Puopolo, all'epoca dei fatti Presidente della società U.s. San Nicola Baronia, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Lucas Gabriel Estrada calciatore (gara del 27.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Giuseppe Moriello, dirigente accompagnatore della società U.s. San Nicola Baronia per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società U.s. San Nicola Baronia, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.s. San Nicola Baronia, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Moriello con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Raffaele Puopolo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s. San Nicola Baronia, ed il suo Presidente Sig. Raffaele Puopolo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Lucas Gabriel Estrada tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Giuseppe Muriello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Puopolo Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società U.s. San Nicola Baronia la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. U.s. San Nicola Baronia alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie,

formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Lucas Gabriel Estrada tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Giuseppe Muriello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Puopolo Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società U.s. San Nicola Baronia la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 220

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone; avv. N. Di Ronza.

Proc.9140/442pfi17-18/CS/ac del 26.03.2018 (Campionato Provinciale Terza categoria SA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Massimo Salerno, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s. Real Contursi Terme, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1,5 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6,61 commi 1 e 5 delle NOIF; Sig. Gerardo Di Leo, calciatore (gara del 12.02.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società A.s. Real Contursi Terme,, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s. Real Contursi Terme, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente con funzione di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Massimo Salerno con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Massimo Salerno l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s. Real Contursi Terme, ed il suo Presidente Sig. Massimo Salerno, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gerardo di Leo tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Massimo Salerno la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e per la società A.s. Real Contursi Terme la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s. Real Contursi Terme alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Gerardo di Leo tre (3) giornate di squalifica; al Presidente Massimo Salerno la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società A.s. Real Contursi Terme la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed €150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 219

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; avv. I. Simeone; avv. N. Di Ronza.

Proc.10539/547pfi17-18/CS/ps del 20.04.2018 (Campionato Allievi Provinciale Salerno)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Antonio Conte, all'epoca dei fatti Presidente della società Scr Roccadaspide, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Madalin Ionesco Ciprian (gara campionato del 11.12.2016), Michele Altieri (gara del 18.12.2016), Christian Russo (gara del 22.01.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Roberto Abbiento e Michele Bilancieri, dirigenti accompagnatori della società Scr Roccadaspide per la violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Scr Roccadaspide, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Scr Roccadaspide, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sig. Roberto Abbiento e Michele Bilancieri con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Antonio Conte l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Scr Roccadaspide, ed il suo Presidente Sig. Antonio Conte, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno dei deferiti è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori; Madalin Ionesco Ciprian, Michele Altieri tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Bilancieri Michele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Roberto Abbiento la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Antonio Conte la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Scr Roccadaspide, la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Scr Roccadaspide, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: a Madalin Ionesco Ciprian e Michele Altieri tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al dirigente Bilancieri Michele la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Roberto Abbiento la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente Antonio Conte la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società Scr Roccadaspide, la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 211

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. S. Selvaggi; avv. R. Arcella; avv. M. Sepe.
Proc.11284/615pfi17-18/CS/ac del 7.05.2018 (Campionato Allievi Provinciali Caserta)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Carmine Ranucci, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Atletico Ardor, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1, 6 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; Calciatori: Grimaldi Vincenzo (gara del 26.11.2016), Bellopede Vincenzo (gara del 21.01.2017), Villano Raffaele (gare del 26.11.2016 e 11.03.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; la società Asd Atletico Ardor, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Atletico Ardor, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal presidente con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Carmine Ranucci con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Carmine Ranucci l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Atletico Ardor, ed il suo Presidente Sig. Carmine Ranucci, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Grimaldi Vincenzo, Bellopede Vincenzo tre (3) giornate di squalifica ciascuno; il calciatore Villano Raffaele cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente Carmine Ranucci la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Asd Atletico Ardor la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Atletico Ardor alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania
DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Grimaldi Vincenzo, Bellopede Vincenzo tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al calciatore Villano Raffaele cinque (5) giornate di squalifica; al Presidente Carmine Ranucci la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; alla società Asd Atletico Ardor la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 221

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone; avv. N. Di Ronza.
Proc.11898/603 pfi17-18/CS/ac del 18.05.2018 (Campionato Allievi fascia B Napoli)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Ares Vomero Ssd Arl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti appartenenti alla società al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata. Considerato, che i sigg. Maurizio Esposito Presidente, Giuseppe Pagano dirigente e Ciro Ruocco calciatore soggetti sottoposti alle indagini hanno convenuto con la Procura a seguito della notifica della comunicazione della conclusione delle indagini, l'applicazione di una sanzione ex art.32 del C.G.S.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società Ares Vomero Ssd Arl la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Ares Vomero Ssd Arl alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave documento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: alla società Ares Vomero Ssd Arl la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 213

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. S. Selvaggi; avv. R.Arcella; avv. M. Sepe.
Proc.11212/292pfi17-18/CS/ac del 7.05. 2018 (Campionato Allievi Fascia B Napoli)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Calciatori: Esposito Luca (gara del 20.02.2017), De Mambro Benedetto (gara del 12.02.2017), Caiazza Daniele (gare del 12.02.2017 e 5.02.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Rinaldo Denis e Arenoso Emanuele, dirigenti accompagnatori della società Asd Calcio Paduli, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1, 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s. Arenoso Soccer, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Rinaldo Denis e Arenoso Emanuele con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni

regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i Calciatori: Esposito Luca De Mambro Benedetto tre (3) giornate di squalifica ciascuno; il calciatore Caiazza Daniele quattro (4) giornate di squalifica; per i Sigg. Rinaldo Denis e Arenoso Emanuele, dirigenti accompagnatori la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Calcio Paduli alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Esposito Luca e De Mambro Benedetto tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al calciatore Caiazza Daniele quattro (4) giornate di squalifica; ai Sigg. Rinaldo Denis e Arenoso Emanuele, dirigenti accompagnatori la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 18 GIUGNO

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Arcella; Avv. M. Sepe; Avv. I. Simeone.

Reclamo LAVORATE CALCIO avverso C.U. n. 115 del 24/05/2018 – Gara Atletico Sorrento 2016 / Lavorate Calcio del 20.05.2018 – Campionato Seconda Categoria.

La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, sentita nella persona del suo rappresentante rileva che il reclamo va parzialmente accolto. Invero la Corte escusso il Presidente della Società Lavorate Calcio, ha convocato all'udienza odierna i due commissari di campo. Gli stessi, dopo aver ascoltato la lettura del referto arbitrale, hanno concordemente dichiarato di non aver visto quanto riportato dall'arbitro nel referto in merito ai fatti avvenuti nel corso gara ed in particolare le minacce e l'aggressione subita dal direttore di gara da parte dell'allenatore sig. Manna Maurizio e i suoi gravi comportamenti dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco. In ordine poi alla condotta dei calciatori Adiletta Giuseppe e Peluso Bernardo, nulla hanno potuto riferire in merito a quanto accaduto, ancorché a fine gara, all'interno del t.d.g., in quanto dalla loro posizione non era possibile vedere i fatti descritti nel referto arbitrale. Con riferimento infine al presunto tentativo di aggressione nei confronti del Commissario di campo, evitato solo grazie all'intervento della Polizia, gli stessi hanno espressamente escluso qualunque tentativo di violenza fisica da parte del sig. Manna. Le dichiarazioni rese dai C.C. sono state lette al Presidente del Lavorate Calcio. La Corte, considerato che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova e che le dichiarazioni dei commissari di campo non hanno offerto un contenuto diverso da quanto refertato se non per ciò che concerne i fatti che li vedeva direttamente interessati avendo escluso il tentativo di aggressione. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

in parziale riforma del provvedimento del G.S.T. pubblicato sul C.U. n. 115 del 24/05/2018, riduce la sanzione inflitta al sig. Manna Maurizio con squalifica fino al 31/03/2019; conferma nel resto. Nulla per la tassa non versata a carico della società reclamante.

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola

Reclamo LAPIANA CALCIO avverso C.U. n. 43 del 31/05/2018 – Gara Sp. Paternopoli / Lapiana Calcio del 27.05.2018 – Campionato Play Off Terza Categoria Del. Prov. Avellino.

La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, sentita nella persona del suo rappresentante rileva che il reclamo va parzialmente accolto. Invero, la sanzione inflitta al calciatore Pasquale Antonio può essere ridotta da numero cinque (5) giornate di squalifica a numero tre (3) gare effettive. Infatti, mentre non sembra nutrirsi dubbi sui fatti così come refertati dal d.d.g., questa Corte ritiene equo ridurre la sanzione in considerazione della circostanza che la condotta del calciatore Pasquale Antonio, sempre grave, è maturata in contesto di gioco. Perciò che riguarda la sanzione inflitta alla società per la responsabilità oggettiva, il reclamo non contiene alcun elemento utile ad inficiare il referto arbitrale, dettagliato ed esente da contraddizioni, che pertanto costituisce fonte di prova piena e privilegiata. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo e riduce la sanzione al calciatore Pasquale Antonio da numero cinque (5) giornate di squalifica a numero tre (3) gare effettive; conferma per il resto; nulla per la tassa reclamo non versata.

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola.

Reclamo SIANO CALCIO 2017 avverso C.U. n. 72 del 31/05/2018 – Gara Asd Giallo Bleu S. Antonio Ab. / Siano Calcio 2017 del 26.05.2018 – Campionato Provinciale Terza Categoria SA.

La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, sentita nella persona del suo rappresentante rileva che il reclamo va parzialmente accolto. Invero, dall'istruttoria espletata nella quale si è sentito in audizione il presidente della società reclamante che ne ha preventiva richiesta, si rileva che i fatti contestati ai tesserati Frallicciardi Alfonso, Fiore Gerardo, Leo Pietro e Porfino Vincenzo, in parte contestati dal Presidente nella parte accedente le mere espulsioni ovverosia che alle notifiche delle stesse non si registravano attività lesive della persona del d.d.g.. Si ritiene ad ogni modo che le sanzioni irrogate dal primo giudice siano eccessive e non proporzionate ai fatti contestati, pertanto al fine di ricondurre in modo equitativo la sanzione per i singoli tesserati si determina una adeguata riduzione. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di ridurre le sanzioni per i tesserati: sig. Frallicciardi Alfonso mesi quattro (4) di inibizione; sig. Fiore Gerardo mesi quattro (4) di inibizione; calciatore Leo Pietro cinque (5) giornate di squalifica, per il calciatore Porfino Vincenzo cinque (5). Nulla per la tassa reclamo non versata.

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola.

Reclamo MACERATA CAMPANIA avverso C.U. n. 43 del 31/05/2018 – Gara Sporting Mondragone / Soccer Macerata Campania del 28.05.2018 – Campionato Giovanissimi Del. Prov. Caserta.

La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, la società reclamante lamenta nel ricorso fatti e circostanze che avrebbero inficiato la regolarità della gara e che la stessa sarebbe stata portata a termine solo "pro-forma". La società reclamante, invero, per i fatti lamentati avrebbe dovuto preannunciare reclamo al G.S.T. secondo le modalità di cui all'art. 38 C.G.S. entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce e le motivazioni del reclamo e le relative tasse dovevano essere trasmesse entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Atteso pertanto, quanto innanzi rilevato, il reclamo va dichiarato inammissibile mentre per quanto attiene ai fatti segnalati dalla società reclamante nel ricorso, questa Corte d'Appello ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; ordina di addebitare la tassa a carico della Società Macerata Campania e di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n. 106 DEL 26 APRILE 2018, PAG. 2617

GARE DEL 21/4/2018 – A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

EURO 60,00 VIRTUS BENEVENTO F.C.
... omissis

LEGGASI

AMMENDA

EURO 60,00 SAN LEUCIO DEL SANNINO
... omissis

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 28 giugno 2018.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 21 giugno 2018.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Salvatore Gagliano**